

Protocollo d'intesa

tra

Poste Italiane

e

Comune di Salerno

Posteitaliane



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.A.P. 00144) - Codice fiscale 97103880585, Partita IVA 01114601006 - in persona del Dott. Roberto Feroci, nella sua qualità di Responsabile Area Territoriale Gi.Pa di Poste Italiane, domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito denominata “Poste”)

E

Comune di Salerno, con sede in Salerno, Via Roma Palazzo di Città, Codice fiscale 80000330656 nella persona del Dott. Vincenzo De Luca nella sua qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito “Comune”);

Poste ed il Comune sono di seguito anche denominate, congiuntamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”.

Premesso che

- Il Comune annovera tra i propri obiettivi l'avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione;
- Per poter conseguire detti obiettivi il Comune ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche al fine dedicare le proprie risorse ad attività più propriamente istituzionali, ed in particolare di soggetti che possano facilmente raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza ed aiutino ad ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socioeconomiche;
- l'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all'utenza. L'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste lo svolgimento del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
- Poste, anche attraverso le società del Gruppo, espleta servizi in materia informatica ed altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-*octies*, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta;
- Poste è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata -;
- Per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l'altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al “sistema-paese” – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento ed in particolare per la Pubblica Amministrazione;

- Poste ha, altresì istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato “Sportello Amico” al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
- E’ dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche ed operative idonee a consentire al Comune di acquisire gli specifici servizi che verranno individuati;
- Conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo di Intesa (d’ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire possibili forme di collaborazione/partnership, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo ed in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate.

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Le Parti, con il presente Protocollo, intendono verificare la possibilità di sviluppare, erogare e gestire, in ambito comunale, servizi a valore aggiunto facendo leva sul know how acquisito da ciascuna Parte e che si basino comunque su:

- 1) il favorire la conoscenza da parte del Comune dei servizi offerti da Poste ed ad individuare i servizi meglio rispondenti alle esigenze dello stesso;
- 2) la eventuale e successiva stipula di specifici accordi fra le Parti aventi ad oggetto i servizi che saranno individuati.

2.2 Resta inteso che la collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, ricerca ed indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa l’eventuale e futura erogazione di servizi.

Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ma nessuna delle stesse sarà ritenuta responsabile verso l’altra Parte nell’eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati ed a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo 4.

2.3 Fermo quanto previsto nel Protocollo, ed in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste si riserva di espletare, in ciò fin d’ora autorizzata dal Comune, parte dei servizi che verranno individuati anche avvalendosi delle Società del Gruppo Poste Italiane.

Articolo 3 – Aree di collaborazione e Recesso

3.1 Le Parti hanno individuato determinate Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

In particolare, le Aree di collaborazione, che saranno analizzate e per le quali si verificheranno le possibilità di una loro introduzione sono:

- Riproduzione di certificati anagrafici;
- Prodotti Bancoposta (POS, Porta dei pagamenti, etc.....);
- Servizio dimora abituale (connesso con il servizio di rinnovo permessi di soggiorno);
- Gestione delle Istanze Comunali Digitalizzate (SUAP, etc.....);
- Servizi toponomastici in ottica censuaria e di controllo del territorio;
- Entrate/Fiscalità Locale: integrazione pagamenti dei servizi individuali (mense scolastiche, trasporti, asili, canone idrico, ici Servizio Integrato Notifiche, Tarsu, etc...), fatturazione elettronica passiva, ingiunzione fiscale;
- Carte Multiservizi (Carta dello Studente, Carta della Cultura, Carta per anziani-disabili-indigenti etc..);
- Utilizzo della rete di Poste Italiane per una migliore distribuzione delle informazioni e dei servizi ai cittadini e a quanti vengono a Salerno per motivi di lavoro e turismo;
- Servizi di monitoraggio e osservazione coordinata e sistemica del territorio;
- Servizi di analisi e sicurezza stradale inclusiva del prodotto omologato "Sorpasometro®" e della piattaforma di Video Knowledge Management.

3.2 Presupposto qualificante di tale collaborazione è l'integrazione dei servizi già erogati con altri che consentano di fornire alla popolazione una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi, anche attraverso una più ampia delocalizzazione degli sportelli sul territorio.

3.3 Le Aree di collaborazione, sopra identificate, non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno, d'intesa, provvedere a modificarle e/o integrarle, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che verranno individuati in relazione a specifiche esigenze.

3.4 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà - in assenza di specifico diverso accordo sottoscritto da entrambe le Parti - ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra.

3.5 Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dal Protocollo, dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione.

Articolo 4 - Accordi

Al fine di perseguire al meglio le finalità oggetto del Protocollo, le Parti si impegnano ad approfondire le tematiche relative alle Aree di collaborazione di cui all'articolo 3.1.

A seguito del completamento del suddetto lavoro, verrà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "Accordi ") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare ed il modello di business relativamente a ciascuna Area di collaborazione.

Eccetto quanto previsto dagli articoli 9 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di sottoscrivere o meno detti Accordi.

Articolo 5 - Costituzione ed Obiettivi del Gruppo di Lavoro

5.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al Protocollo ed al fine di conseguire gli obiettivi oggetto dello stesso, anche in ordine all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti si impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di firma del Protocollo, un "Gruppo di Lavoro" paritetico, formato da nr 2 rappresentanti per ciascuna Parte, che potranno – di volta in volta – delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica ed ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario.

I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di ulteriori soggetti competenti, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesto la presenza alla riunione.

5.2 Il Gruppo di Lavoro avrà, fra gli altri, il compito specifico, una volta individuate definitivamente le Aree di collaborazione:

- di approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- di indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
- di definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse;
- identificare i servizi che potranno essere erogati;
- definire piani e norme di attuazione per l'eventuale implementazione dei servizi che potranno essere erogati;
- quantificare i corrispettivi che dovranno essere riconosciuti a Poste in conseguenza dell'eventuale erogazione dei servizi individuati;
- individuare le occasioni di collaborazione con Poste, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini e di realizzare economie di scala.

5.3 Il Gruppo di Lavoro terrà un apposito libro verbale degli incontri e delle risoluzioni adottate. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il Gruppo di Lavoro provvederà a formalizzare un documento contenente il dettaglio del lavoro effettuato.

Articolo 6 - Durata

Il Protocollo ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la data di scadenza del Protocollo, verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti e/o di stipulare gli Accordi.

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal Protocollo, fatta eccezione per gli impegni di cui all'articolo 9.2 (Riservatezza), che rimarranno validi anche successivamente al venire meno, per qualsivoglia ragione, del Protocollo.

Articolo 7 - Modifiche e Cessione

7.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

7.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.

Resta sin da ora inteso tra le Parti che non sono considerati terzi le società facenti parte del Gruppo Poste Italiane.

Articolo 8 – Informazioni

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti, necessari ai fini dell'esecuzione del Protocollo, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul mercato.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali e Riservatezza

9.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come di volta in volta indicato negli eventuali Accordi.

9.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna:

- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del Protocollo;
- c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.

Articolo 10 - Comunicati al Pubblico

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dal Protocollo se non con il consenso esplicito dell'altra Parte.

Articolo 11 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo dovrà essere messa per iscritto ed inviata all'altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax ai soggetti ed agli indirizzi qui di seguito indicati:

COMUNE DI SALERNO

Via Roma Palazzo di Città
84121 Salerno
Luigi Della Greca
Tel. 089 662260 Fax 089662306
Email: l.dellagreca@comune.salerno.it

POSTE ITALIANE S.p.A.

Area Territoriale GI.PA Sud
Piazza Matteotti 2 80133 Napoli
Aurora Di Dio
Cell 377 1614371 Fax 06 98681843
Email: didioa1@posteitaliane.it

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 13 - Rapporti tra le Parti

13.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

13.2 Le Parti concordano, altresì, che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Articolo 14 – Nullità parziale

La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Articolo 15 – Clausola finale

15.1 Il Protocollo è redatto in duplice copia originale, uno per il Comune ed uno per Poste.

15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono

espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Salerno, li 24/05/2012

Per il Comune di Salerno

Il Sindaco
Dott. Vincenzo De Luca

Per Poste Italiane SpA

Responsabile Area Territoriale GI.PA. Sud
Dott. Roberto Feroci
